



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
"Guastella - Landolina"

via Ettore Majorana snc- C.da Gabatutti – 90036 Misilmeri (Pa)

Tel. 0917525597-091546899-C.F. 97382260822

Email (PEO):PAIC8BW002@istruzione.it (PEC) PAIC8BW002@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.icsguastellalandolina.edu.it>



_____Sede dell'Osservatorio di Area sulla Dispersione Scolastica Distretto 9_____

Al personale Docente
Al DSGA e personale ATA
Albo Online
Al Sito Web
Al registro elettronico "axios"
Agli Atti della scuola

Circolare n.4

Oggetto: Disposizioni in materia di incompatibilità e libera professione ai sensi della normativa vigente e autorizzazione all'esercizio della libera professione art.53 D. Lgs n. 165/2001 e art.508 del D. Lgs n. 297/1994

Si richiama l'attenzione del personale dipendente, con particolare riferimento a coloro che risultano iscritti ad albi professionali o che svolgono attività lavorative o professionali retribuite, sul rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità tra lo svolgimento di attività autonome o professionali e il rapporto di lavoro instaurato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

1. NORMATIVA

La disciplina in materia di incompatibilità, incarichi e svolgimento di attività extraistituzionali da parte del personale scolastico trova il proprio principale riferimento nelle seguenti disposizioni normative e contrattuali:

- art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento alle incompatibilità del personale docente;
- art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, nonché di conferimento e autorizzazione degli incarichi al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
- vigenti disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca.

Per quanto concerne le procedure autorizzative, trova applicazione l'art. 53, comma 10, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali. In caso di incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione si intende concessa se, entro 30 giorni dalla richiesta, non viene adottato un provvedimento motivato di diniego. In tutti gli altri casi, il silenzio equivale a un rifiuto.

Con sentenza n. 129/1998, il TAR Piemonte ha precisato che l'autorizzazione allo svolgimento di

collaborazioni o consulenze esterne, purché aventi carattere occasionale e non in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione, non può essere negata in assenza di un provvedimento adeguatamente motivato, nel quale siano esplicitate le ragioni poste a fondamento del diniego.

Per quanto riguarda la competenza a rilasciare l'autorizzazione, essa è attribuita al Dirigente Scolastico, anche alla luce dell'assetto autonomistico delle istituzioni scolastiche introdotto con il DPR 8 marzo 1999, n. 275 (in vigore dal 1° settembre 2000).

La Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla finanziaria 1997) ha introdotto importanti modifiche, applicabili anche al personale scolastico. In particolare, l'art. 1, commi 56-60, ribadisce il divieto per i dipendenti a tempo pieno di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, salvo specifica autorizzazione prevista dalla legge o da altra fonte normativa e rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. La violazione di tale divieto può costituire giusta causa di recesso o motivo di decadenza dal servizio.

Sono previste alcune eccezioni, tra cui:

- il regime di part-time;
- lo svolgimento di libere professioni;
- le prestazioni rese a titolo gratuito nell'ambito di associazioni di volontariato o cooperative socio-assistenziali senza fini di lucro.

Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo parziale è regolato dall'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, emanata in applicazione del C.C.N.I. 1995, e integrata dall'O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, oltre che dalle innovazioni introdotte con le Leggi n. 662/1996 e n. 140/1997. Inoltre, l'art. 39 del C.C.N.L. 2006-2009 stabilisce che, al personale in regime di part-time, è consentito – previa autorizzazione motivata del Dirigente Scolastico – l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, purché non pregiudichino il servizio e siano compatibili con le attività d'istituto.

2. CASISTICA RELATIVA A INCOMPATIBILITÀ E COMPATIBILITÀ

A. INCOMPATIBILITÀ PER IL PERSONALE A TEMPO PIENO

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, sono incompatibili, nei casi previsti dalla normativa vigente, le attività che risultino in contrasto con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro pubblico, nonché quelle espressamente vietate dalla legge. A titolo esemplificativo, rientrano tra le attività incompatibili:

- Attività, retribuite o meno, che superano i limiti della occasionalità e saltuarietà;
- Incarichi in società a scopo di lucro (art. 60 del D.P.R. n. 3/1957);
- Esercizio di libere professioni, salvo i casi previsti per il personale a tempo parziale o da specifici regimi normativi (es. per i docenti, come verrà approfondito nel paragrafo 5).

L'incompatibilità non si applica al personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive, qualora le attività siano connesse all'esercizio del mandato. Inoltre, i docenti non possono impartire lezioni private agli alunni iscritti nel proprio istituto; per altri alunni, l'attività è ammessa previo avviso al Dirigente scolastico, ed è subordinata alla compatibilità con le esigenze organizzative della scuola.

L'insegnamento presso scuole non statali è considerato incompatibile con il servizio presso istituti statali, poiché implica continuità, professionalità e subordinazione.

Sono considerate incompatibili tutte le attività lavorative che, oltre a essere non occasionali, presentano un carattere professionale prevalente rispetto all'attività principale.

B. ATTIVITÀ COMPATIBILI SENZA NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE

Sono considerate compatibili con il rapporto di lavoro e non sono soggette a preventiva autorizzazione le seguenti attività:

- Attività gratuite svolte presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale e senza scopo di lucro;

- Attività, anche retribuite, che rientrano nell'ambito dei diritti costituzionalmente garantiti: collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie; utilizzazione economica delle proprie opere dell'ingegno o invenzioni; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali si riceve solo il rimborso spese documentato; incarichi svolti in aspettativa, comando o fuori ruolo; incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti da esse distaccati o in aspettativa non retribuita; partecipazione a società in qualità di semplice socio.

C. ATTIVITÀ COMPATIBILI PREVIA AUTORIZZAZIONE

Sono considerate astrattamente compatibili con il rapporto di lavoro, ma possono essere svolte esclusivamente previa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, le seguenti attività:

- Incarichi, anche occasionali, non rientranti nei propri compiti d'ufficio, e per i quali è previsto qualunque tipo di compenso;
- Incarichi da parte di altre amministrazioni pubbliche (es. commissioni tributarie, collegi sindacali, CDA, consulenze, collaborazioni), previa verifica dell'assenza di interferenze con l'attività principale;
- Partecipazione attiva a società agricole a conduzione familiare, purché l'impegno sia modesto e non continuativo;
- Cariche in società cooperative o in enti la cui nomina sia riservata allo Stato (art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992), purché: le attività non interferiscano con l'attività istituzionale; non vi sia conflitto di interessi tra l'attività svolta e le competenze dell'amministrazione;
- Attività di amministratore di condominio, purché svolta per la gestione del proprio patrimonio;
- Altre attività, anche gratuite, la cui compatibilità va valutata caso per caso;
- Esercizio di libere professioni da parte dei docenti, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.

3. RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Per una corretta individuazione, in concreto, delle situazioni di incompatibilità, compatibilità o compatibilità subordinata ad autorizzazione, può risultare utile fare riferimento agli orientamenti della giurisprudenza di settore, che si sintetizza come segue:

- 1) Attività non compatibili: insegnante o istruttore presso scuole-guida (Cons. Stato, II, parere 6/2/1985 n. 302 e VI, sent. 10/8/1989 n. 1080); gestore di farmacia (Cons. Stato, VI, 31/12/1984 n. 737); agente assicurativo a gestione libera (Cons. Stato, VI, 20/5/1982 n. 268); agente mandatario SIAE (Cons. Stato, VI, 9/8/1981 n. 510); titolare o gestore di laboratorio di analisi cliniche (Cons. Stato, 3/8/1989 n. 973); attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi (Cons. Stato, V, 16/5/1989 n. 297 e Cons. Stato, VI, 24/9/1993 n. 629); odontotecnico (Cons. Stato, VI, 28/6/1994 n. 1080); cariche presso banche aventi finalità di lucro (Cons. Stato, VI, 24/10/1991 n. 705); lettore presso Università (TAR Umbria, n. 303/1991); titolare di agenzia di viaggi (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 28/1/1998 n. 25);
- 2) Attività compatibili: attività libere di espressione artistica (musica, pittura, scultura), letteraria, giornalistica, pubblicistica (Cons. Stato, II, parere 14/1/1981 n. 1485); fotografo e grafico (Tar Veneto, 5/11/1981 n. 074); investigatore privato (Cons. Stato, VI, 10/10/1983 n. 720); amministratore di condominio (Cons. Stato, VI, 29/7/1991 n. 487); notaio (Cons. Stato, VI, 21/5/1984 n. 297); presidente di cassa rurale artigiana (Cons. Stato, VI, 21/1/1993 n. 68); medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Cons. Stato, VI, sentenza 4/3/2003).

4. ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

L'art. 24 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha previsto l'istituzione di un'anagrafe delle prestazioni, nella quale è nominativamente iscritto il personale dipendente pubblico. La Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 29.5.1998 contiene un riepilogo degli adempimenti da effettuare **entro il 30 giugno** di ciascun anno con riferimento all'anno precedente che riguardano tutte le amministrazioni pubbliche,

quindi anche le scuole, che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti. Un secondo adempimento è quello concernente l'obbligo di comunicazione dei compensi corrisposti. Ai sensi dell'art. 53 comma 13 del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni sono tenute a comunicare i compensi da esse direttamente erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati. La comunicazione deve essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica. In assenza di comunicazione si suppone non vi siano stati compensi erogati.

Sono esentati dalla disciplina i dipendenti che prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo, i compensi derivanti da diritti d'autore, per le attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate.

5. LA LIBERA PROFESSIONE

Il personale docente, secondo quanto previsto dall'articolo 508, comma 10 del Decreto Legislativo 297 del 1994, non può esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale. Tuttavia, lo stesso articolo, al comma 15, prevede un'unica eccezione: i docenti possono infatti svolgere un'attività di libera professione, ma solo se ciò non interferisce in alcun modo con i loro compiti didattici, se è pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e con i doveri di servizio, e se viene svolta con l'autorizzazione del Dirigente scolastico. Per libera professione si intende un'attività svolta in modo autonomo e continuativo, di solito per più clienti, e che rientra nell'ambito delle cosiddette professioni intellettuali, cioè quelle regolate dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, per le quali è necessaria l'iscrizione a un albo o elenco professionale, dopo aver seguito un percorso formativo specifico e superato un esame di abilitazione. I compensi ottenuti da questa attività devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti al pagamento dei contributi previdenziali e all'IVA, ma, se l'attività è stata regolarmente autorizzata, i relativi redditi non devono essere inseriti nell'anagrafe delle prestazioni prevista dalla legge n. 412 del 1991.

Il personale scolastico che intenda intraprendere un'attività di libera professione è tenuto a presentare preventiva richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico. L'autorizzazione, subordinata alla verifica dei requisiti di compatibilità con la funzione docente, sarà rilasciata mediante apposito provvedimento formale.

Si allega, a tal fine, il modello da utilizzare per la presentazione della suddetta richiesta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuele Ridolfo